

PIANO DEI CONTROLLI di conformità per la IGP CARCIOFO BRINDISINO

REV.	DATA	MOTIVAZIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	08/11/2018	2° emissione	Luciano Rubini	Domenico Calefato	Angelo Raffaele Caforio

Par.	Pag.
1 Presentazione	3
2 Scopo e campo di applicazione	3
3 Normativa di riferimento	3
4 Caratteristiche e disciplina produttiva	5
5 Domanda di adesione	6
6 Validità del riconoscimento	6
7 Variazioni alle situazioni di riconoscimento	6
8 Recessi dal sistema dei controlli	7
9 Etichettatura e presentazione del “Carciofo Brindisino IGP”	7
10 Procedure di riconoscimento	7
11 Procedure di sorveglianza	8
12 Obblighi generali degli operatori	9
13 Verifiche di conformità del prodotto presso il Condizionatore	9
14 Identificazione e rintracciabilità	10
15 Autocontrollo Produttore Agricolo	10
16 Autocontrollo Condizionatore	11
17 Gestione delle non conformità	12
18 Documentazione	13
19 Ricorsi	13
20 Reclami	13
21 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	13
21.1 Organo decidente i ricorsi	14
21.2 Comitato di Certificazione	15
21.3 Responsabile della Struttura	15
21.4 Responsabile del piano dei controlli	16
21.5 Segreteria tecnica	16
21.6 Amministrazione	16
21.7 Struttura d’ispezione	17
21.8 Struttura di prova	18
21.9 Addestramento del personale interno	18

Par. 1 - Presentazione

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari è demandata al **Regolamento (UE) n. 1151/2012**, il quale prevede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) o della Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare di produzione (di seguito DP) (art. 7) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo (artt. 36 e 37) autorizzati dagli Stati Membri.

La Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi (d'ora in poi AdC), con sede in Brindisi, alla via Bastioni Carlo V° n. 4 – 6, quale autorità pubblica designata ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto “Carciofo Brindisino IGP”.

Il presente Dispositivo di Controllo, redatto sulla base del Disciplinare depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo e protetto con Regolamento UE n. 1120/21 della Commissione del 31 ottobre 2011 contiene in particolare:

- i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- le procedure di controllo applicabili,
- le condizioni per il confezionamento e l'etichettatura.

Per gli aspetti relativi alla delimitazione della zona geografica di produzione e confezionamento, al metodo di ottenimento, alle descrizioni del prodotto e alle etichettature e imballaggi si rimanda al disciplinare di produzione pubblicato nella G.U. n. 282 del 03 dicembre 2011 e consultabile sul sito istituzionale del MIPAAFT all'indirizzo www.politicheagricole.it.

Oltre agli elementi sopra indicati il presente Dispositivo descrive l'insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere identificato con la denominazione “Carciofo Brindisino IGP”.

L'insieme complessivo dei controlli comprende due differenti attività:

- le attività di autocontrollo a carico dei soggetti coinvolti nella filiera di produzione, con l'obbligo di registrazione di tutte le operazioni e di gestione e conservazione, di tutta la documentazione.
- le attività di verifica ispettiva svolte dall'AdC per accertare la conformità delle registrazioni, dei processi e la corrispondenza del prodotto finito al disciplinare.

Par. 2 - Scopo e campo di applicazione

Il presente dispositivo, redatto in base al Disciplinare di Produzione persegue la finalità di identificare, assicurare e accertare, ossia verificare attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove analitiche, il rispetto e la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati applicabili e alle prescrizioni derivanti dall'applicazione del presente Piano (procedure e tempistiche definite) per la filiera di produzione del prodotto agricolo denominato “Carciofo Brindisino IGP”; esso trova applicazione, per le specifiche parti di pertinenza, presso tutti i soggetti della filiera disciplinata (operatori) che concorrono alla produzione della denominazione stessa. Tali soggetti sono costituiti dai produttori e dai condizionatori, così come definiti nel successivo paragrafo.

Par. 3 - Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n°1120/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011 recante l'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella GUCE n° L 289/12 dell'8.11.2011;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre;
- Regolamento (CE) n°852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

- Regolamento (CE) n°882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/03/2017;
- Regolamento (CE) n°1221/2008 della Commissione del 5 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n°1580/2007, recante le modalità di applicazione dei Regolamenti (CE) n°2200/96, (CE) n°2201/96 e (CE) n°1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, per quanto concerne le norme di commercializzazione;
- Legge 24 aprile 1998 n°128 -Legge comunitaria 1998 – con particolare riferimento all'art. 53;
- Legge 21 dicembre 1999 n°526 - Legge comunitaria 1999 – con particolare riferimento all'art. 14;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n°109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari così come modificato dal Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n.181;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011, pubblicato in data 22 novembre 2011, recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti;
- Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n°297 – Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- Nota MIPAAF del 30 novembre 2007 n. 22966 avente per oggetto “Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche”;
- Nota MIPAAF n. 25742 del 05/10/2012 concernente l’utilizzo della dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF”;
- Nota MIPAAFT n. 11924 del 03 agosto 2018 “Modifica Denominazione MIPAAF in MIPAAFT su prodotti a Indicazione Geografica”;
- Nota MIPAAFT n. 12812 del 04 settembre 2018“Modifica Denominazione MIPAAF in MIPAAFT su prodotti a Indicazione Geografica”;
- Nota MIPAAFT n. 13289 del 11 settembre 2018“Modifica Denominazione MIPAAF in MIPAAFT su prodotti a Indicazione Geografica”;
- “Provvedimento 17 novembre 2011 “iscrizione della denominazione “Carciofo Brindisino IGP”, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” (GU n. 282 del 3.12.2011)

Termini e definizioni

- **Operatore:** soggetto della filiera disciplinata (produttore agricolo, condizionatore) che richiede l’accesso al sistema di controllo e certificazione ai fini della IGP.
- **Soggetto riconosciuto:** Operatore inserito nel sistema di controllo e certificazione della IGP per le attività effettuate presso i siti produttivi identificati ai fini della denominazione.
- **Certificazione di Conformità:** atto mediante il quale si dichiara che un processo e/o un prodotto agroalimentare sono conformi a requisiti specificati in un disciplinare approvato dalle competenti Autorità.
- **Zona di Produzione:** zona geografica delimitata, all’interno della quale è possibile la produzione del “Carciofo Brindisino IGP”.
- **Disciplinare di produzione:** documento che specifica i requisiti obbligatori del “Carciofo Brindisino IGP” e del procedimento necessario alla sua produzione.
- **Produttore Agricolo:** soggetto riconosciuto che produce carciofi secondo i requisiti del Disciplinare di produzione del “Carciofo Brindisino IGP”. Qualora il produttore agricolo effettui le attività

caratteristiche del condizionatore, come di seguito definiti, assume gli stessi obblighi e responsabilità in capo a tali Operatori .

- **Condizionatore:** soggetto riconosciuto che condiziona il “Carciofo Brindisino IGP”, secondo le modalità descritte nel relativo Disciplinare di produzione.
- **Autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità al Disciplinare di Produzione del “Carciofo Brindisino IGP”, attuata e registrata da parte dei soggetti coinvolti nella filiera presso i propri siti produttivi.
- **Controllo di Conformità:** atto mediante il quale l’AdC verifica il rispetto dei requisiti del Disciplinare di Produzione del “Carciofo Brindisino IGP”.
- **Non Conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati; sono classificate come gravi e lievi.
- **Non Conformità Lievi:** Pur evidenziando una carenza ad un requisito previsto dal Disciplinare di Produzione e dal Piano dei Controlli non pregiudica la conformità del prodotto. Il prodotto può essere identificato come IGP.
- **Non Conformità Gravi:** mancato soddisfacimento di un requisito riguardante le strutture, la documentazione, il processo produttivo o il prodotto, che determina la non rispondenza del prodotto stesso ai requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione e dal Piano di Controllo ovvero nei casi in cui non sia possibile garantire la tracciabilità dello stesso. Il prodotto non può essere identificato come IGP.
- **Consorzio di tutela:** Consorzio di tutela della denominazione incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
- **Azione Correttiva:** insieme di azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.
- **Lotto di produzione:** produzione proveniente da uno o più appezzamenti appartenenti ad una singola azienda, aderente al sistema dei controlli della IGP “Carciofo Brindisino”, omogenei dal punto di vista colturale e pedologico, le cui produzioni sono conformi al Disciplinare di Produzione
- **Campione del lotto:** insieme di capolini di “Carciofo Brindisino IGP” da sottoporre a valutazioni di conformità, estratti casualmente da un lotto per assicurare una buona rappresentatività del campione.
- **Campagna di produzione:** Periodo di raccolta annuale che va dall’1 (uno) Novembre al 30 (Trenta) Maggio dell’anno successivo.

Acronimi:

- MAA = Modello di adesione al sistema dei controlli di conformità agricoltori
- MAC = Modello di adesione al sistema dei controlli di conformità condizionatori
- PC = Piano dei Controlli
- AdC = Autorità di Controllo
- DO = denominazioni di origine
- IGP = indicazioni geografiche protette
- MC = modello inizio/termine operazioni di condizionamento
- MIA = modello inizio attività
- ICQRF= Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Par. 4 – Caratteristiche e disciplina produttiva

Caratteristiche del prodotto

- L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Carciofo Brindisino” è riservata ai carciofi allo stato fresco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre ed indicati nel disciplinare di produzione.
- L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Carciofo Brindisino” designa i carciofi della specie *Cynara cardunculus subsp. scolymus* (L.) Hayek riferibili all’ecotipo “Carciofo Brindisino”, prodotti nel

territorio definito **nell'articolo 3** con le caratteristiche morfologiche **descritte nell'art. 2 e prodotti secondo la tecnica descritta all'art. 5 del disciplinare di produzione.**

Par. 5 - Domanda di adesione

Gli Operatori che intendono produrre per la IGP "Carciofo Brindisino" deve far pervenire le adesioni al sistema dei controlli entro e non oltre il 30 giugno di ogni campagna agricola, attraverso il modulo di Adesione al sistema dei controlli di conformità per il riconoscimento della IGP "Carciofo Brindisino" (moduli MAA e MAC, a seconda della tipologia di Operatore).

In assenza di formale notifica di recesso dal sistema di controllo l'adesione degli Operatori si considera valida anche per le successive campagne produttive.

La domanda di adesione, modello MAA/MAC, deve avere i seguenti allegati:

- a. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o estremi REA o Autodichiarazione di esenzione dall'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- b. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale;
- c. contratto di certificazione.

In relazione alle diverse tipologie di Operatore, al modello MA deve essere allegato:

1) Produttori agricoli:

- a. dichiarazione dei quantitativi stimati di prodotto annualmente destinato alla produzione di "Carciofo Brindisino" IGP;
- b. elenco dei terreni utilizzati per la coltivazione, corredato dei dati relativi agli estremi catastali, alle superfici coltivate a carciofo ed alla planimetria catastale;

Le planimetrie catastali potranno essere presentate anche successivamente alla domanda di adesione e comunque in tempo utile per il controllo in campo nell'ambito delle Verifiche ispettive;

2) Condizionatori:

- a. descrizione degli impianti e dei locali di lavorazione e condizionamento corredata di planimetrie;
- b. autorizzazioni sanitarie.

La richiesta deve essere redatta e sottoscritta direttamente dai richiedenti l'accesso al sistema di controllo e certificazione della denominazione e da questi trasmessa all'AdC.

Sulla base di specifica delega la domanda è trasmessa all'AdC anche dal Consorzio di tutela incaricato; le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del soggetto delegante.

In tal caso le fatture possono essere intestate al Consorzio di Tutela evidenziando i costi relativi a ciascun Operatore delegante.

Con l'atto della presentazione all'AdC della domanda MAA/MAC si accettano integralmente i contenuti del Piano di Controllo e del Tariffario dell'AdC.

L'adesione al sistema, con i relativi obblighi, si intende confermata per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione MIPAAFT all'AdC se non perviene esplicita comunicazione di rinuncia.

Par. 6 - Validità del riconoscimento

La validità del riconoscimento ai fini del mantenimento nell'Elenco degli Operatori della IGP "Carciofo Brindisino", fatto salvo il caso di recesso dal sistema di controllo richiesto dall'Operatore, è correlata alla validità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'AdC ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.

Qualora il Piano dei controlli e il Tariffario della denominazione avessero a subire modifiche preventivamente approvate da ICQRF, il mantenimento nel sistema di controllo è subordinato all'integrale accettazione, per iscritto, delle nuove condizioni.

Par. 7 - Variazioni alle situazioni di riconoscimento

Ai fini del mantenimento nel sistema dei controlli e certificazione è necessario che gli Operatori comunichino all'AdC eventuali variazioni intervenute rispetto alla domanda di adesione o alle successive integrazioni.

I Produttori agricoli devono comunicare per iscritto all'AdC, entro 15 giorni dal loro verificarsi, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella domanda di adesione, con particolare riferimento:

- a. alla titolarità dell'azienda;
- b. alla variazione delle superfici aziendali coltivate a "Carciofo Brindisino IGP".

Nel caso di condizionatori devono essere considerate modifiche da comunicare all'AdC, entro 15 giorni dal loro verificarsi, quelle relative:

- a. alla titolarità dell'azienda;
- b. alla vigenza dell'autorizzazione sanitaria alla produzione;
- c. alla disposizione e tipologia degli impianti utilizzati per il condizionamento del carciofo;
- d. all'introduzione di nuove attrezzature ed impianti utilizzati per la lavorazione del "Carciofo Brindisino IGP"

L'AdC, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà la documentazione pervenuta e ne comunicherà l'esito, unitamente alla data delle eventuali verifiche ispettive.

Nel caso le modifiche siano tali da non pregiudicare il soddisfacimento del requisito, queste saranno oggetto di valutazione nel corso delle ispezioni ordinarie effettuate dall'AdC secondo quanto previsto dal presente Piano di controllo. Le modifiche di variazione verranno presentate direttamente dagli operatori all'AdC. Sulla base di specifica delega le modifiche di cui al presente paragrafo potranno essere raccolte e trasmesse all'AdC dal Consorzio di Tutela.

Par. 8 - Recessi dal sistema dei controlli

Gli Operatori possono recedere dal sistema dei controlli in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente.

Gli Operatori che recedono dal sistema dei controlli (per cessazione attività o altra motivazione) sono tenuti ad inviare la comunicazione all'AdC entro 15 giorni dal suo verificarsi.

Gli Operatori che recedono dal sistema sono cancellati dall'Elenco dei soggetti riconosciuti.

L'AdC comunica a ICQRF e al Consorzio di Tutela i nominativi dei soggetti inseriti nell'Elenco della IGP per la campagna in corso.

Qualora l'Operatore fuoriuscito dal sistema dei controlli intenda riaccedervi, deve presentare nuova domanda di adesione.

Par. 9 - Etichettatura e presentazione del "Carciofo Brindisino IGP"

In caso non vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo le etichette devono essere approvate dall'AdC prima del loro utilizzo. In riferimento alle indicazioni apposte sulle confezioni i confezionatori devono attenersi al rispetto della normativa generale in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e devono inoltre attenersi al rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione (vedi art. 8) e dal presente Piano dei Controlli.

Sulle confezioni deve essere riportata la dicitura: "Certificato da Autorità Pubblica designata dal MIPAAFT".

Nel caso di cui al punto precedente, è cura di ogni Operatore inviare all'AdC le bozze delle etichette che si intendono utilizzare per il prodotto a denominazione "Carciofo Brindisino" e attenersi alle indicazioni fornite per renderle conformi al disciplinare e al presente PC prima del loro utilizzo.

L'Operatore che ha ricevuto l'approvazione della bozza definitiva invierà successivamente all'AdC un'originale dell'etichetta approvata.

L'AdC rilascia l'attestazione di conformità dell'etichetta nei cinque giorni lavorativi consecutivi al ricevimento della bozza modificata secondo le indicazioni fornite dall'AdC per renderle conformi al disciplinare e al presente Dispositivo di controllo.

Par. 10 - Procedure di riconoscimento

Il "Carciofo Brindisino IGP" è sottoposto al controllo di conformità al disciplinare di produzione, con le modalità previste dal piano dei controlli e dalla Tabella dei Controlli che, allegata al presente documento, ne costituisce parte integrante.

Entro **30 giorni** dal termine per la presentazione delle domande di adesione l'AdC effettua la verifica documentale sulla documentazione inviata dall'Operatore, chiedendo, eventualmente, le integrazioni del caso.

Le verifiche documentali di cui sopra sono finalizzate al controllo della completezza delle informazioni riportate e della loro compatibilità con i requisiti previsti dal DP, presupposti necessari per l'avvio dell'iter di riconoscimento.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti strutturali e procedurali, l'AdC effettua, entro **90 giorni** dalla presentazione dei modelli (MAA e MAC) completi in tutte le sue parti, presso tutti gli Operatori che abbiano presentato nuova domanda di adesione, la Verifica Ispettiva.

Se nel corso delle Verifiche Ispettive iniziali di cui ai punti precedenti non si rilevano irregolarità, l'Operatore è iscritto nell'Elenco del "Carciofo Brindisino IGP" e, conseguentemente, autorizzato alla produzione e all'uso del marchio.

Se l'esito delle Verifiche Ispettive iniziali è negativo, l'AdC adotta opportuno provvedimento di diniego all'inserimento nell'Elenco che viene comunicato all'Operatore che ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di ricorrere avverso tale provvedimento.

L'Elenco degli Operatori inseriti nel Sistema di Controllo della Denominazione "Carciofo Brindisino IGP" è pubblicato sul sito istituzionale dell'AdC all'indirizzo: www.br.camcom.it.

Par. 11 - Procedure di sorveglianza

Al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, procedurali e di prodotto l'AdC verifica la corretta compilazione della documentazione relativa all'autocontrollo, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità del prodotto, i controlli aziendali sulle modalità di coltivazione e di lavorazione e le quantità totali prodotte e certificate.

Quando la verifica non coincide con la lavorazione essa si svolge solo su base documentale.

I soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti all'AdC.

L'AdC dispone delle Verifiche Ispettive annuali sugli Operatori già inseriti nell'Elenco degli Operatori della IGP, su un campione almeno pari al 35 % dei produttori agricoli e sul 100% degli altri Operatori.

Con riferimento al punto precedente, il campione di produttori agricoli pari al 35 % è costituito nel seguente modo: un terzo del totale degli Operatori aderenti al circuito tutelato più un'ulteriore quota, sorteggiata tra i produttori agricoli già controllati, tale da raggiungere la suddetta aliquota del 35% complessiva. Il criterio mira a garantire che ciascun produttore agricolo sia controllato almeno una volta ogni tre anni, senza escludere l'eventualità di un ulteriore controllo nel medesimo lasso temporale.

Il numero di verifiche ispettive sui condizionatori è almeno pari a uno per campagna produttiva.

In seguito a non conformità gravi rilevate durante le normali verifiche di sorveglianza, l'AdC dispone una Verifica Ispettiva supplementare volta all'accertamento della risoluzione della non conformità.

Le verifiche ispettive supplementari si svolgono con le stesse modalità di quelle ordinarie e il costo è a totale carico dell'Operatore controllato. Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti disciplinati e degli adempimenti previsti dal Piano dei Controlli, in relazione alle attività effettuate ai fini della IGP. In particolare sono tenuti a documentare, conservare, rendere disponibili ai controlli di conformità effettuati dall'AdC e trasmettere secondo quanto previsto o necessario adeguate registrazioni documentate in riferimento all'attività svolta in autocontrollo ed al rispetto dei requisiti applicabili ai fini della denominazione.

Gli operatori devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, con o senza preavviso, che l'AdC. intende effettuare al fine della valutazione di conformità presso i siti produttivi.

Nella tabella dei controlli sono dettagliati gli adempimenti in autocontrollo a carico degli operatori, in relazione alle attività svolte, nonché i corrispondenti controlli di conformità (in riferimento al soggetto, alle fasi di processo disciplinate ed ai requisiti puntualmente applicabili) da attuarsi a cura dell'AdC ai fini dei riscontri di conformità al Disciplinare della denominazione Carciofo Brindisino. Nello schema dei controlli sono inoltre

evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere dall'AdC come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

Par. 12 – Obblighi Generali degli Operatori

- A. Si accertano dei requisiti di conformità previsti dal Piano dei Controlli e dal Disciplinare di Produzione ed effettuano adeguata registrazione;
- B. Registrano i reclami e le relative azioni correttive adottate;
- C. Registrano le non conformità e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime, i semi-lavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato IGP;
- D. Gestiscono ed archiviano la documentazione prevista dal Piano dei Controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del Tecnico ispettore dell'AdC. e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- E. Conservano tutta la documentazione riguardante la IGP "Carciofo Brindisino" presso l'azienda per almeno cinque anni dalla data di emissione;
- F. Registrano le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano separate temporaneamente.

Par. 13 - Verifiche di conformità del prodotto presso il Condizionatore

Il campionamento per la verifica di conformità del prodotto alle caratteristiche disciplinate verrà effettuato durante la verifica ispettiva di sorveglianza.

Le attività di riscontro diretto delle caratteristiche morfologiche e organolettiche saranno effettuate dall'ispettore dell'AdC, in presenza di un rappresentante dell'operatore e prenderanno in considerazione due diverse confezioni di prodotto di un lotto idoneo alla denominazione "Carciofo Brindisino" IGP, disponibile al momento della verifica ispettiva di sorveglianza.

Il campione su cui verrà eseguito il riscontro delle caratteristiche morfologiche e organolettiche sarà composto da 6 unità (carciofi), da prelevare da due diverse confezioni. In caso di mancata rispondenza per una o più delle caratteristiche morfologiche e/o fisiche, si procederà a prelevare, dal medesimo lotto, un nuovo campione (sempre composto da 6 carciofi prelevati da altre due diverse confezioni); se il campione risultasse nuovamente non conforme, il lotto corrispondente dovrà essere escluso dal circuito IGP e non verrà effettuato il campionamento per i requisiti chimici (ricerca del contenuto in fibra).

L'ispettore dell'AdC disporrà una nuova attività di campionamento su altro lotto con la stessa precedente metodologia, fino alla verifica del ripristino delle condizioni di conformità.

Nel caso in cui il lotto dia esito conforme, l'ispettore dell'AdC procederà al prelievo del campione per l'accertamento dei requisiti chimici.

Il campionamento per l'accertamento della ricerca del contenuto in fibra sarà svolto, mediante prelievo di 4 aliquote di cinque carciofi ciascuna da prelevare da differenti confezioni di prodotto appartenenti ad uno stesso lotto.

Delle 4 aliquote formate una resta all'azienda, una è utilizzata per la ricerca del contenuto in fibra e consegnata al Laboratorio (accreditato a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), una è conservata dal Laboratorio, una è conservata a cura dell'AdC e un'altra è lasciata in custodia presso l'azienda.

Il lotto sottoposto a campionamento ed analisi deve essere identificato e trattenuto dall'azienda fino ad accertamento della conformità; può essere liberalizzato per la commercializzazione/immissione al consumo come IGP, esclusivamente dopo il completo e positivo esito dei riscontri analitici. I lotti risultanti non conformi devono essere esclusi dal circuito IGP.

L'AdC, ricevuto il rapporto di analisi dal laboratorio, valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ne comunica gli esiti all'azienda entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dei rapporti di prova dal Laboratorio.

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova, l'AdC considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna denominazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato

analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se rientra nell'intervallo dell'incertezza di misura ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova. Nel caso di esito analitico non conforme, l'azienda entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento degli esiti può chiedere la ripetizione dell'analisi sull'aliquota detenuta dall'AdC. L'analisi di revisione sarà effettuata presso un laboratorio accreditato, tra quelli inseriti nell'elenco dell'AdC, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi e i relativi costi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso di non conformità per le caratteristiche chimiche, in assenza di richiesta di ripetizione dell'analisi o nel caso questa abbia confermato l'esito non conforme, l'AdC oltre all'esclusione del lotto dal circuito IGP dispone una verifica analitica supplementare su un diverso lotto di produzione con costi a carico dell'azienda.

Le verifiche supplementari si svolgono con le stesse modalità di quelle ordinarie e il costo è a totale carico dell'Operatore controllato.

Se con la verifica supplementare si rilevano ulteriori non conformità gravi, l'Operatore è sottoposto a verifiche supplementari mensili per il prosieguo della campagna produttiva o comunque fino al riscontro delle condizioni di conformità.

In caso sia stata utilizzata la Indicazione su prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso al consumo, l'AdC provvederà a segnalare agli Organi di vigilanza (Ispettorato Centrale Controllo Qualità prodotti agroalimentari) la non conformità riscontrata.

Par. 14 - Identificazione e rintracciabilità

La rintracciabilità deve essere garantita dalla raccolta alle fasi successive di condizionamento e confezionamento, garantendo l'identificazione e la rintracciabilità del "Carciofo Brindisino IGP" in tutte le fasi di produzione, nonché nella movimentazione da una fase alla successiva.

Della rintracciabilità deve essere data evidenza con documenti di registrazione da fornire all'AdC all'atto della Verifica Ispettiva di sorveglianza.

Ogni Operatore iscritto negli Elenchi della IGP deve accertarsi della provenienza del prodotto acquisito verificando, tramite la documentazione di trasporto e/o accompagnamento, che il mittente del lotto sia iscritto nei medesimi Elenchi.

A garanzia della separazione delle produzioni di "Carciofo Brindisino IGP" da quelle generiche eventualmente presenti, dalla raccolta del prodotto e fino alla etichettatura, le produzioni idonee alla IGP devono essere opportunamente identificate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili dalle produzioni generiche simili.

La lavorazione del prodotto destinato alla IGP deve avvenire disgiuntamente da quella del prodotto generico, mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni.

Ove sia realizzata la separazione fisica, l'Operatore deve evidenziare nella planimetria le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al "Carciofo Brindisino IGP".

Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale, sui Registri di lavorazione devono essere puntualmente annotate le date e gli orari di lavorazione del "Carciofo Brindisino IGP".

Par. 15 – Autocontrollo – Produttore Agricolo

I controlli di conformità sono effettuati dall'Operatore stesso, in autocontrollo.

L'autocontrollo coincide con le attività di verifica, misura e registrazione dei requisiti di conformità previsti dal Disciplinare di Produzione, svolte dai soggetti coinvolti nelle diverse fasi produttive.

L'Operatore controllato è responsabile della corretta esecuzione dell'attività di autocontrollo e dell'attuazione di quanto previsto nel presente Piano di Controllo.

Ogni Operatore è tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell'AdC adeguata documentazione prodotta in autocontrollo a evidenza del rispetto dei requisiti di conformità di prodotto e processo, dell'osservanza delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché della corretta identificazione e della rintracciabilità delle produzioni lavorate e/o ottenute ai fini della IGP.

E' responsabilità di ciascun Operatore tenere copia dei documenti di trasporto e/o di accompagnamento che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dai lotti di produzione immessi nel circuito della IGP.

Ai fini dell'autocontrollo il Produttore agricolo deve provvedere alle seguenti operazioni:

- a. compilare il registro delle operazioni colturali, aggiornato alla data di ultima spedizione del prodotto, dal quale si evinca il rispetto delle prescrizioni di cui al art. 5 del Disciplinare di Produzione.
- b. comunicare all'AdC, con modello MIA, almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, l'inizio dell'attività di raccolta, allegando il registro delle operazioni colturali e il Quaderno di campagna.
- c. il produttore agricolo è tenuto a dare evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito del "Carciofo Brindisino IGP" qualora siano riscontrate delle non conformità gravi da parte dell'AdC;
- d. immettere nel circuito della denominazione solamente le produzioni che rispettino tutti i requisiti disciplinati;
- e. eliminare dal circuito IGP i carciofi ritenuti non idonei;
- f. registrare le non conformità nel quaderno di campagna e trasmetterlo all'AdC unitamente alla comunicazione di inizio raccolta;
- g. tenere aggiornato il registro di carico e scarico carciofi;
- h. compilare adeguatamente i documenti di trasporto e/o accompagnamento (che devono essere firmati) indicando la dicitura: prodotto destinato alla IGP "Carciofo Brindisino" (o dicitura simile) che devono inoltre contenere:
 - dati di produzione: Foglio, Mappale e Superficie (ha) o altra codifica tale da consentire l'identificazione delle superfici coltivate;
 - la dicitura "Non destinato alla vendita allo stato sfuso" (o dicitura simile);
 - la data di raccolta del lotto prodotto;
 - n. capolini;

Il Produttore agricolo deve accertarsi di conferire il prodotto a Operatori iscritti negli Elenchi degli Operatori IGP. Tali Elenchi sono resi disponibili dall'AdC.

I Produttori agricoli devono, inoltre, comunicare all'AdC la produzione complessiva di carciofo (il numero complessivo di capolini) entro 20 giorni dal termine della campagna di produzione, mediante dichiarazione sottoscritta. La trasmissione dei dati può essere fatta anche in formato elettronico.

Par. 16 - Autocontrollo Condizionatore

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la completezza dei documenti di accompagnamento, siglandoli a conferma dell'esito positivo del controllo e del ricevimento della merce.

I referti delle verifiche analitiche effettuate in autocontrollo devono essere opportunamente registrati e conservati con gli estremi identificativi dei lotti di prodotto esaminati.

Ai fini dell'autocontrollo il Condizionatore deve provvedere alle seguenti operazioni:

- a. comunicare all'AdC con modello MC, l'inizio e la fine delle attività di condizionamento entro 5 giorni dal loro verificarsi; la comunicazione di fine attività dovrà contenere il numero complessivo di capolini condizionati nella campagna di produzione;
- b. registrare gli estremi identificativi delle partite di prodotto consegnate dai singoli agricoltori nel registro di carico e scarico carciofi;
- c. registrare le operazioni di lavorazione e le eventuali non conformità rilevate;
- d. eliminare dal circuito IGP i carciofi ritenuti non idonei;
- e. trasmettere trimestralmente all'AdC, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di capolini approvvigionati come IGP, il numero di capolini immessi al consumo come IGP, il numero di etichette utilizzate per singola tipologia di confezione;
- f. comunicazione dei dati : la trasmissione può essere effettuata anche in formato elettronico;
- g. compilare adeguatamente i documenti di trasporto e/o accompagnamento dei lotti di carciofo che devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario:
 - n. cassette, n. colli e altre tipologie di confezioni utilizzate;

- la dicitura “Carciofo Brindisino IGP”;
 - la data di consegna della partita;
- h.** effettuare prima della immissione/commercializzazione le verifiche delle caratteristiche morfologiche e organolettiche su tutti i lotti nel corso delle operazioni di confezionamento e una analisi chimica per la ricerca del contenuto in fibra almeno ogni 500.000 capolini.

In caso di valori non conformi per una delle caratteristiche disciplinate il lotto di prodotto campionato, dovrà essere escluso dal circuito della denominazione a cura dell’operatore.

Tutte le registrazioni derivanti dall’autocontrollo con gli specifici riferimenti identificativi dei lotti di prodotto esaminati e le informazioni relative alla gestione di eventuali non conformità e dei lotti di prodotto non conforme devono essere conservate e rese disponibili ai controlli

In caso di mancata trasmissione dei dati di cui ai punti precedenti, l’AdC sollecita l’Operatore alla trasmissione degli stessi entro un termine di 15 giorni.

Trascorso invano tale termine, l’AdC dispone una verifica ispettiva supplementare finalizzata all’acquisizione dei dati il cui costo è a totale carico dell’Operatore.

L’impossibilità di acquisire i dati mancanti, durante la verifica ispettiva supplementare, dà luogo ad una non conformità grave.

Par. 17 - Gestione delle non conformità

Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati nel disciplinare e degli obblighi previsti nel presente Piano di Controllo, cui tutti gli Operatori devono attenersi ai fini dell’immissione delle produzioni nel circuito della IGP o dell’immissione al consumo.

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli Operatori nell’ambito delle attività di autocontrollo, sia dall’AdC nel corso dei controlli di conformità.

Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito della denominazione.

Qualora un Operatore rilevi una non conformità deve:

- a.** registrare la non conformità rilevata;
- b.** definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- c.** rendere disponibili le evidenze delle non conformità rilevate e dei relativi trattamenti adottati;
- d.** fornire adeguata evidenza dell’esclusione del prodotto dal circuito della IGP, quando è impossibile ripristinare le condizioni di conformità;

Le non conformità di prodotto e/o processo, rilevate dall’AdC nel corso di controlli di conformità sono immediatamente notificate agli Operatori con richiesta di gestione delle stesse.

Per il prodotto giudicato non conforme, l’AdC prescrive appropriate misure di esclusione dal circuito della IGP e dispone una verifica ispettiva supplementare finalizzata all’accertamento dell’efficace adozione di appropriate misure correttive e informa ICQRF.

Nei casi in cui l’esclusione del prodotto dal circuito della IGP non risulti applicabile, in quanto il prodotto non è più nella disponibilità dell’Operatore, l’AdC temporaneamente eleva il livello di sorveglianza sull’Operatore con verifiche ispettive supplementari mensili per il prosieguo della campagna produttiva o comunque fino al riscontro delle condizioni di conformità.

Per la gestione delle specifiche non conformità si rimanda alla Tabella dei Controlli.

In adempimento alle disposizioni vigenti, le non conformità qualificate come “Gravi” saranno rese note all’ICQRF.

In caso l’Operatore utilizzi la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, l’AdC provvederà a segnalare all’ICQRF la non conformità riscontrata.

Par. 18 - Documentazione

Gli Operatori possono utilizzare documenti cartacei o informatici diversi da quelli sopra elencati purché riportino almeno le informazioni in essi contenute che consentono la corretta tracciabilità del prodotto e la puntuale registrazione di tutti i parametri disciplinati.

Par. 19 – Ricorsi

L'Operatore può ricorrere contro le decisioni dell'AdC, esponendo entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso all'organo decidente i ricorsi.

L'organo decidente i ricorsi decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Le spese relative al ricorso sono a carico del soccombente.

Par. 20 - Reclami

L'Azienda può presentare reclami in forma scritta ed entro 30 giorni dal verificarsi della situazione contestata.

La Segreteria tecnica li registra riportando le seguenti informazioni:

- il numero identificativo del reclamo;
- la data di presentazione del reclamo;
- il soggetto che ha esposto il reclamo;
- l'oggetto del reclamo, in questo campo viene specificato dettagliatamente il tipo di reclamo e viene riportato il riferimento della documentazione relativa al reclamo;
- la proposta di risoluzione;
- la data e la sigla della Segreteria tecnica, a risoluzione del reclamo avvenuta.

La Segreteria tecnica sottopone il reclamo all'organo decidente i ricorsi che lo valuta, formula una proposta di risoluzione che viene sottoposta al Responsabile del piano dei controlli e al Responsabile della Struttura, prima di essere inoltrata all'azienda dalla Segreteria tecnica, entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso. Ad accettazione della soluzione da parte dell'azienda proponente, la Segreteria tecnica medesima attua quanto proposto.

Par. 21 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Camera di Commercio di Brindisi, su mandato della Giunta Camerale, all'interno del Servizio Agricoltura ha attivato una specifica struttura (da ora denominata per semplicità "Struttura") in grado di gestire le attività di controllo, che si articola in una serie di organi costituiti da personale interno e/o esterno (quest'ultimo con particolare riferimento all'effettuazione delle verifiche ispettive e delle prove di laboratorio).

Il Responsabile della "Struttura" ha l'autorità e le responsabilità connesse all'applicazione del presente dispositivo di controllo nel quale sono definite, assieme alla tabella dei controlli le modalità per effettuare l'attività di controllo.

La Struttura provvede al puntuale caricamento sulla BDV dei dati relativi all'attività di controllo svolta annualmente.

Il personale che opera nell'ambito della Struttura di controllo è al corrente dei propri compiti e responsabilità, avendo ricevuto una copia del documento in forma controllata, e garantisce la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo..

La Struttura assicura una corretta gestione dell'attività di controllo mediante un organico adeguato alle esigenze operative. A tal fine la Struttura può far ricorso a soggetti esterni che abbiano le competenze necessarie allo svolgimento delle attività per cui sono coinvolti.

Tutti i soggetti, interni ed esterni, impegnati in una o più fasi di controllo non possono svolgere consulenze o altre attività incompatibili (di carattere commerciale, finanziario o di altra natura) con le funzioni previste che potrebbero influenzare i risultati del processo di controllo.

Tutti i soggetti, interni ed esterni, sottoscrivono inoltre una dichiarazione contenente:

- l'impegno al rispetto delle regole di comportamento stabilite dall'Autorità di certificazione, ivi comprese riservatezza ed indipendenza da interessi commerciali e di altro tipo.
- Dichiarazione di qualsiasi precedente e/o attuale associazione diretta o indiretta con:
 - Un fornitore o progettista di prodotti
 - Un erogatore o sviluppatore di servizi
 - Un operatore o sviluppatore di processi
- Dichiarazione di qualsiasi situazione di cui si sia a conoscenza che possa generare un conflitto di interessi.
- Dichiarazione di non intraprendere alcun rapporto di lavoro e/o consulenza e/o commerciale nei confronti dei clienti sottoposti al controllo.
- I controlli sulle dichiarazioni sono svolti dal Responsabile della struttura a campione ed ogni volta in cui sorgano fondati dubbi.
- Per tutti i soggetti interni ed esterni la segreteria tecnica tiene aggiornata la scheda personale che contiene:

a) Nome ed indirizzo;

b) Posizione lavorativa ricoperta;

c) Livello di istruzione e qualifica professionale;

d) Esperienza e formazione-addestramento;

e) Valutazione della competenza;

f) Monitoraggio delle prestazioni;

g) Abilitazioni acquisite nell'ambito dell'organismo di certificazione;

h) Data del più recente aggiornamento di ciascuna registrazione.

Organigramma

La Segreteria tecnica mantiene aggiornato un organigramma con i nomi del personale previsto nelle diverse posizioni della "Struttura". L'organigramma nominativo è approvato dal Responsabile della Struttura.

21.1 Organo decidente i ricorsi

Contro le decisioni prese dalla Struttura, l'azienda ha facoltà di inoltrare un ricorso scritto al Comitato ricorsi, esponendo le ragioni del dissenso. L'Organo decidente i ricorsi è costituito da 3 componenti e almeno 3 supplenti nominati dalla giunta camerale in rappresentanza ciascuno, dei seguenti ambiti di interesse:

- *produttori;*

- *autorità di regolazione competenti nei settori di attività dell'Organismo;*

- *utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti coperti dalle certificazioni.*

I requisiti minimi richiesti per i membri dell'Organo decidente i ricorsi sono: diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al piano dei controlli ed alla sua applicazione .

. Non possono far parte dell'Organo decidente i ricorsi coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di valutazione e controllo o che potrebbero incorrere nel conflitto di interessi con le richieste di certificazione.

Tutti i membri dell'Organo decidente i ricorsi sono tenuti a considerare come riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione del loro incarico. Al riguardo i membri sottoscrivono un'apposita dichiarazione di impegno. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono valide solo se presenti tutte e tre le componenti ovvero un rappresentate per ogni settore d'interesse;

21.2 Comitato di Certificazione

Il Comitato di certificazione è l'organo all'interno del quale è garantita la competenza tecnica e la rappresentatività delle parti interessate. I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta Camerale su indicazione degli enti appartenenti ai seguenti ambiti di interesse:

- *produttori;*
- *autorità di regolazione competenti nei settori di attività dell'Organismo;*
- *utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti coperti dalle certificazioni.*

I requisiti minimi richiesti per i membri del comitato sono: diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al piano dei controlli ed alla sua applicazione .

Una volta insediato, il Comitato di certificazione nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Possono, inoltre, far parte del Comitato di certificazione esperti del settore che, nell'ambito delle riunioni del Comitato non hanno diritto di voto.

Il comitato di certificazione è costituito da 3 componenti e almeno 3 supplenti nominati dalla giunta camerale, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono valide solo se presenti tutte e tre le componenti ovvero un rappresentate per ogni settore d'interesse;

Le funzioni del Comitato di certificazione sono:

- deliberare sulla conformità o non conformità degli operatori aderenti al sistema dei controlli e dei prodotti IGP;
- proporre indirizzi sull'attività di controllo e in merito alla formazione del personale addetto alla valutazione.

Del Comitato di certificazione non potranno far parte coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di valutazione e controllo o che potrebbero incorrere nel conflitto di interessi con le richieste di certificazione.

Tutti i membri del Comitato di certificazione sono tenuti a considerare come riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione del loro incarico, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di impegno.

21.3 Responsabile della Struttura

Il Segretario Generale o il Dirigente della Camera di Commercio di Brindisi è il responsabile del funzionamento della "Struttura", ed assicura che essa operi in conformità alla normativa di riferimento e alle prescrizioni definite nel manuale.

Le principali attività svolte dal Responsabile della "Struttura" sono di seguito riportate:

- definisce l'assetto organizzativo della Struttura al fine di assicurare le condizioni per la corretta attuazione del piano dei controlli;
- approva il Documento organizzativo ed i piani dei controlli;

Requisiti

Ai fini dell'attività di controllo, il Responsabile della Struttura deve possedere un'esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al piano dei controlli ed alla sua applicazione .

21.4 Responsabile del piano dei controlli

Le principali attività svolte dal Responsabile del piano dei controlli sono di seguito riportate:

- controlla il documento relativo alle istruzioni operative, i regolamenti, il piano dei controlli e i tariffari predisposti dalla Segreteria tecnica;
- approva la pianificazione dell'attività ispettiva effettuata dalla Segreteria tecnica;
- assicura la corretta attuazione del piano dei controlli;
- firma le comunicazioni inerenti all'attività di controllo indirizzate sia alle aziende sia agli enti preposti previsti nei piani di controllo;
- effettua l'estrazione casuale del campione di aziende da sottoporre a controlli ispettivi;
- Cura il monitoraggio dell'istruttoria posta in essere dalla segreteria tecnica, relativa all'attività ispettiva e la certificazione del prodotto, prevista dai piani di controllo;

Requisiti

Ai fini dell'attività di controllo, il Responsabile del Piano dei Controlli un'esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al piano dei controlli ed alla sua applicazione .

21.5 Segreteria tecnica

Le principali attività svolte dalla Segreteria tecnica sono di seguito riportate:

- pianifica l'attività ispettiva;
- gestisce la documentazione relativa all'attività ispettiva;
- effettua l'istruttoria relativa alla certificazione dei prodotti sottoposti al sistema dei controlli ;
- effettua l'istruttoria relativa all'attività ispettiva prevista dai piani di controllo;
- presenta al Responsabile del piano dei controlli la documentazione relativa agli esiti delle verifiche;
- predispone le istruzioni operative, i regolamenti, i piani dei controlli e i tariffari predisposti;
- mantiene aggiornati gli elenchi degli operatori assoggettati al sistema di controllo;
- predispone le comunicazioni inerenti all'attività di controllo indirizzate sia alle aziende sia agli enti preposti previsti nei piani di controllo;
- gestisce i rapporti con i laboratori di prova e gli ispettori e provvede a pianificare la loro rotazione.
- può effettuare, in caso di impedimento e/o assenza del Responsabile del Piano dei controlli, l'estrazione casuale del campione di aziende da sottoporre a controlli ispettivi;
- cura il data entry della Banca dati vigilanza;

Requisiti

requisiti minimi richiesti per il personale che opera nella Segreteria Tecnica sono:

- un'esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al piano dei controlli ed alla sua applicazione .
- la conoscenza della normativa del settore certificazione agroalimentare, della normativa sulla qualità, sulla certificazione, sulla conduzione delle verifiche ispettive .

I componenti della segreteria tecnica non possono essere membri del Comitato di Certificazione Le principali attività svolte dall'amministrazione riguardano la gestione amministrativo/contabile della denominazione (contabilità separata per ciascuna D.O.).

21.6 - Amministrazione

Le principali attività svolte dall'amministrazione riguardano la gestione amministrativo/contabile della indicazione geografica;

21.7 - Struttura d'ispezione

La Struttura si avvale di personale interno e/o esterno (ispettori) per l'effettuazione delle verifiche ispettive presso le aziende soggette ad attività di controllo. La selezione e la gestione del personale da impiegare nell'attività di verifica si articola nei seguenti punti:

a) Requisiti

Gli ispettori sono selezionati sulla base dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola media superiore in agraria, diploma universitario o laurea in scienze agrarie;
- esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al piano dei controlli ed alla sua applicazione .
- capacità di comunicazione scritta e orale;
- conoscenza della normativa del settore;
- conoscenza delle specificità tecniche e gestionali delle aziende del settore;
- esperienza di verifiche ispettive.

b) Selezione

La selezione di personale esterno cui affidare l'attività di verifica è condotta da una commissione composta dal Responsabile della Struttura, dal Responsabile del piano dei Controlli e da eventuali esperti di settore attraverso valutazione del curriculum vitae ed eventuale colloquio conoscitivo, i cui esiti sono riportati in un apposito verbale. Il candidato dovrà fornire la documentazione attestante quanto riportato nel curriculum. La Segreteria mantiene aggiornato l'elenco degli ispettori.

c) Registrazioni

Per ogni ispettore la Segreteria tecnica predispone e mantiene aggiornata una scheda in cui sono riportate le informazioni relative ai titoli di studio, le qualifiche professionali, le esperienze di lavoro, i corsi frequentati, le attività di verifica svolte presso le aziende.

d) Riservatezza ed indipendenza

Tutti gli ispettori, all'atto dell'accettazione dell'incarico, devono firmare l'impegno a rispettare tutte le regole definite dalla Struttura, incluse quelle connesse alla riservatezza ed all'indipendenza da interessi commerciali e di altra natura, precedenti e/o presenti, che possano influenzare l'obiettività di giudizio. Tale impegno è esteso anche ad accordi futuri che abbiano ad oggetto il coinvolgimento in attività connesse con i processi relativi ai sistemi oggetto di valutazione, ed è richiesto per due anni dal termine dell'incarico. A tal riguardo, tutti gli ispettori sono tenuti a fornire alla Struttura l'elenco di aziende cui hanno prestato o prestano consulenza.

e) Corso iniziale e consegna documentazione agli ispettori

La Struttura, prima dell'affidamento del primo incarico, provvede ad organizzare un corso formativo iniziale al fine di fornire le direttive, illustrare il piano dei controlli e l'uso della modulistica necessaria all'espletamento delle attività di controllo. Provvede inoltre a consegnare agli ispettori la documentazione necessaria allo svolgimento delle verifiche (piano dei controlli, modulistica, etc.), nonché, ove necessario, la raccolta delle disposizioni legislative di interesse relative al settore di riferimento. E' previsto un affiancamento iniziale di almeno 3 verifiche con personale tecnico che abbia già effettuato verifiche di conformità nel settore agroalimentare;

f) Aggiornamento degli ispettori

Per assicurare un costante livello di oggettività delle valutazioni fornite dagli ispettori in sede di verifica ispettiva, la Struttura organizza periodicamente e comunque ogni qualvolta necessario a fronte di intervenute variazioni del quadro normativo di riferimento, dei momenti formativi, al fine di assicurare il necessario aggiornamento sull'attività di controllo ed il mutuo scambio di esperienze. Durante tali incontri sono effettuate apposite esercitazioni su casi teorici che hanno l'obiettivo di valutare la dispersione dei giudizi in merito alle non conformità e di intervenire per fornire criteri oggettivi di valutazione in grado di limitare la soggettività che determina tale dispersione

21.8 - Struttura di prova

Per l'attività di prova relativa alle verifiche di conformità, secondo quanto previsto nei relativi piani dei controlli, la Struttura si avvale di laboratori di prova accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

21.9 Addestramento del personale interno

La Struttura prevede la pianificazione e lo svolgimento delle attività di addestramento necessarie all'esecuzione della mansione assegnata. Le attività d'addestramento del personale sono registrate.